



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
PON 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII- G.Parini"
ad Indirizzo Musicale
via Luigi Napolitano - 83022 Baiano (AV)
tel. 081/8243200 fax. 081/8212028

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC86600R

Sito web: icsgiovannixxiii-gparini.edu.it

email: avic86600r@istruzione.it

pec: avic86600r@pec.istruzione.it



I. C. - "GIOVANNI XXIII - G. PARINI"- BAIANO
Prot. 0002880 del 24/03/2021
A-A-2 (Uscita)

Albo – Sito web – Registro Archimede

Regolamento per l'individuazione dei contingenti di personale per le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** che, in data 12 gennaio 2021, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.8, è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia, con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020;
- VISTO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- VISTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO** che in data 02.02.2021, si è provveduto presso l'istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.
- CONTO**

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento all'Istituto Comprensivo Andrea Mazzarella, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del

servizio;

- c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ARTICOLO 2

CONTINGENTI DI PERSONALE PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI

INDISPENSABILI

A. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

⇒ Tutti i docenti del consiglio di classe

⇒ nr. 1. assistente amministrativo;

⇒ nr. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, igienizzazione, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

B. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:

⇒ nr 1 collaboratore scolastico a plesso, per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale.

C. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

⇒ Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

⇒ nr 1 assistente amministrativo.

⇒ nr 1 collaboratore scolastici per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale

ARTICOLO 3

OPERAZIONI DI SCRUTINIO ED ESAMI FINALI LIMITE ORE

INDIVIDUALI

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica, coincidenti con le operazioni di scrutinio, sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario.

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa, stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 02.02.2021 con le OO.SS. rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

- 1) Disponibilità
- 2) Rotazione secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Personale con contratto a tempo determinato a partire dal collaboratore con il punteggio più basso
 - b) Personale con contratto a tempo indeterminato secondo il punteggio e la graduatoria interna
- 3) Rotazione, tra chi ha le competenze, per il servizio amministrativo.

Sono esclusi dall'individuazione del personale Ata i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto. La comunicazione viene data ai singoli interessati, cinque giorni prima dello sciopero. Il lavoratore individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente

sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile, l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 5

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico – entro il quarto giorno dalla proclamazione dello stesso - *invita*, mezzo circolare pubblicata sul sito web della scuola, il personale potrà comunicare al seguente indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) avic86600r@istruzione.it la propria volontà compilando il modulo allegato alla circolare, entro la data stabilita dalla stessa, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. Qualora la volontà non fosse espressa in modo preciso, la mancata comunicazione è considerata una tacita non adesione allo sciopero. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio, presso l'istituzione scolastica, da includere nei contingenti minimi, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata. I dati relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica, tramite circolare. Sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ARTICOLO 6

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito web della scuola, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni, per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- a) indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- b) le motivazioni poste alla base della vertenza;

- c) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- d) le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- e) le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che li hanno indetti;
- f) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- g) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

ARTICOLO 7

PERIODI DI FRANCHIGIA

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

ARTICOLO 8

NORME FINALI

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

**Il Dirigente Scolastico
F.to Vincenzo Serpico***

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa